



COPIA

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. **13**

Adunanza del **20.04.2016**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2016.

L'anno duemilasedici addì venti del mese di aprile alle ore 18,30 nella residenza municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 BARBATI ANGELO	Presente
2 BARBATI FILIPPO	Presente
3 BIANCHESSI BARBIERI DANIELE	Presente
4 ROSSI MARCO	Presente
5 BOIOCCHI DANIELE	Presente
6 MAZZINI GIANMARIO	Presente
7 OGLIARI GIANCARLO	Presente

Presenti n. 7

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. Barbati Angelo in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Massimiliano Alesio

I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO:

- il D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, artt. 8 e 9 “*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*” istitutivo dell’ Imposta municipale propria;
- l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 “*Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria*” che ai commi 6, 7 e 8 stabilisce le aliquote di base dell’imposta che vanno dal 2 al 7,6 per mille;
- i commi 9 e 10 dello stesso articolo, che disciplinano le riduzioni e detrazioni d’imposta;
- il D.L. 133/2013 ;
- l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “*l’entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU*”

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

DATO ATTO che la legge di stabilità del 28/12/2015, n. 208 ha, differito il termine per l’approvazione del bilancio, fissato dall’art. 151 del D.lgs n. 267/2000 al 31 dicembre, al 31.03.2016 e che con comunicato del Ministero degli Interni del 26.02.2016 è stato ulteriormente fissato al 30.04.2016

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono: (art. 1, comma 10)

- E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché

dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
 - a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75).
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO di confermare, per l'anno 2016, le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “ *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

RICHIAMATO il regolamento I.U.C. approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 22.05.2014;

VISTI pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 28.12.2015, n. 208;

EFFETTUATA LA VOTAZIONE

CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti nessuno, contrari nessuno, resi da 7 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

<p>COMODATO AD USO GRATUITO</p> <p>ALIQUOTA ORDINARIA <u>10,6 PER MILLE</u></p>	<p>La base imponibile IMU è ridotta del 50% per le abitazioni, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9, concesso in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Che sia utilizzata da questi come abitazione principale, con contratto registrato, per abitazione e pertinenza; • Che il comodante : <ul style="list-style-type: none"> ➤ possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito ad abitazione principale, non di lusso, nel territorio in cui è ubicato il'immobile concesso in comodato; ➤ deve risiedere e avere la sua dimora abituale nello stesso comune in cui l'immobile è concesso in comodato ➤ deve presentare la dichiarazione Imu che attesti il possesso dei requisiti. • Il contratto sia registrato, redatto in forma scritta. <p>Per riconoscere l'agevolazione, TUTTE le condizioni devono sussistere contemporaneamente.</p>
---	---

<p>ALIQUOTA ORDINARIA <u>10,6 PER MILLE</u></p>	<p>Si applica a tutte le altre tipologie comprese le aree fabbricabili.</p>
<p>ESENTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - TERRENI AGRICOLI, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola ; sono immutabilmente destinati all'agricoltura, alla silvicoltura e all'allevamento di animali, con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile - COOPERATIVE EDILIZIE immobili a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari anche se assegnate a studenti universitari soci assegnatari -
<p>RIDUZIONE per contratti a canone concordato</p>	<p>Riduzione al 75% dell'imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato</p>

3) **Di trasmettere** la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

Successivamente,

CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti nessuno, contrari nessuno, resi da 7 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 4) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Barbati Angelo

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi **dal 07.05.2016** **al 21.05.2016**

F.to **Il Messo Comunale**

Addì, 07.05.2016

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

PARERI DI COMPETENZA

(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Loredana Fuschi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Loredana Fuschi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 07.05.2016

Il Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio